COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29

OGGETTO:

ASSEGNAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PER SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA - ART. 10 L.R. 3/2010 - PROVVEDIMENTI

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di marzo alle ore 17:15 nella solita sala delle adunanze, regolarmente convocata, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e nome	Presente
ALLISIARDI LIVIO	SI
RINAUDO DOTT.SSA MILVA	SI
CARRINO NICOLA, ALESSANDRO	SI
NASI FABRIZIO GIACOMO GIOVANNI	NO
BERTOLOTTO ANTONINO MARCO	SI
Totale presenti :	4
Totale assenti :	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale a scavalco Dott. Dario MONDINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

PRELIMINARMENTE IL SINDACO DA' ATTO CHE I LAVORI DI QUESTA GIUNTA COMUNALE SONO SVOLTI IN MODALITA' SMART WORKING IN BASE AL DECRETO SINDACALE N. 2 DEL 18.03.2020

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'Agenzia Territoriale Piemonte Sud della Provincia di Cuneo, ha comunicato che risulta disponibile per l'assegnazione un alloggio sito in Via Villafalletto n. 30/b, unità immobiliare al piano terreno composta da camera, soggiorno, cucina e servizi;
- che ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 3/2010, all'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale provvede il Comune nel cui territorio gli alloggi sono situati;
- che è pervenuta al protocollo comunale n. 0005496 del 01/07/2019, richiesta di assegnazione di alloggio residenziale pubblica;
- l'attribuzione di alloggio di edilizia sociale occorre far riferimento alla legge regionale n. 3/2010 e s.m.i. recante "Norme in materia di edilizia sociale" ed al relativo regolamento regionale di attuazione n.12/R "Regolamento delle procedure di assegnazione" pubblicato sul Supplemento ordinario n. 1 al B.U. della Regione Piemonte n. 40/2011 entrato in vigore il 4 gennaio 2012 e successivamente modificato.
- l'art. 10 della L.R. n. 3/2010 che recita: "*I Comuni sono autorizzati ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25%, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'articolo 5, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'articolo 2, comma 5...*"
- l'art. 3 della medesima legge, definisce i requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia sociale;
- che per la peculiarità della situazione l'Amministrazione ha reputato congruo attuare una "riserva temporanea" applicando il 5° comma dell'art.10 della precitata normativa regionale, che consente "anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'art. 3, una sistemazione provvisoria che non possa eccedere la durata di due anni…", in considerazione dell'effettivo disagio abitativo in cui versa il soggetto indicato nella relazione pervenuta dal Consorzio Monviso Solidale in data 10/03/2020 prot. n. 2000;
- l'indicazione fornita dall'A.T.C. Piemonte Sud, in base alla quale per una assegnazione temporanea non necessita l'autorizzazione della Commissione in quanto, trattandosi di sistemazioni provvisorie la legge non prevede la verifica di alcun requisito e la Commissione risulta incompetente in materia;
- si rende necessario assegnare temporaneamente per un periodo di due anni, ai sensi dell'art. 10, comma 5, della l.r. n.3/2010 s.m.i. e successivo regolamento di attuazione D.P.G.R. 12/2011 e s.m.i., l'unità immobiliare sopraddetta;

RITENUTO di dover procedere all'assegnazione dell'alloggio sopra descritto;

ACQUISITO il parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica, resa dal responsabile del servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Ad unanimità di voti favorevoli palesemente espressi,

D E L I B E R A

1) Di assegnare, per situazione di emergenza abitativa ai sensi dei disposti di cui all'art.10, comma 5, della L.R. n.3/2010 e s.m.i., l'alloggio di edilizia sociale, sito in Via Villafalletto n. 30/b,

piano terreno composto da camera, soggiorno, cucina e servizi al nucleo familiare di cui al protocollo n. 0005496 del 01/07/2019 residente in Costigliole Saluzzo, anagraficamente composto da n. 1 persona, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti dalla normativa e certificati dalla Commissione Assegnazione Alloggi dell'ATC Piemonte Sud - Provincia di Cuneo.

2) Di trasmettere la presente all'Agenzia Territoriale Piemonte Sud della Provincia di Cuneo – Commissione Assegnazione Alloggi – per l'accertamento dei requisiti e rilascio del relativo parere.

3) Di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri finanziari a carico del bilancio comunale.

4) Di dichiarare, all'unanimità di voti favorevoli palesemente espressi, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di dover procedere all'assegnazione dell'alloggio considerata la situazione di emergenza abitativa.

Il Presidente	Il Segretario Comunale a scaalco
ALLISIARDI LIVIO *	Dott. Dario MONDINO *

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa